

(N. 2280-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ANGELINI Cesare)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1958 (V. Stampato. 2435)

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, ZANIBELLI, CALVI e PINTUS

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1958

Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 marzo 1953, n. 429, veniva ratificato il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, relativo al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e si concedeva la delega al Governo ad emanare il testo unico per il riordinamento del personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 2, punto 7) della delega recita testualmente:

« Nei ruoli di cui al punto 6) sarà inquadrato ed assegnato ai vari gradi dei vari gruppi, previo giudizio di apposite Commissioni, secondo le condizioni e con le modalità che verranno stabilite nel testo unico, il personale attualmente addetto agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in base alle funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando comunque a tutti i dipendenti inquadrati la

conservazione del trattamento economico in atto goduto ed il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento ».

* * *

Con il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149, del 1° luglio 1955, veniva approvato il predetto testo unico, ed il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione veniva perciò immesso nei ruoli organici dei gruppi A, B, C e subalterno in base a particolari criteri e con la osservanza di determinate modalità.

L'articolo 41, infatti, stabilisce il riconoscimento della anzianità organicamente maturata nei ruoli, ai fini e nei limiti però di cui agli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modifiche, i cui benefici sono estensibili anche al personale dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro ed ex dipendenti dagli Uffici del lavoro.

Si concedevano, quindi, alcune agevolazioni, ma non aveva luogo il riconoscimento a tutti gli effetti di legge dell'anzianità di servizio e di grado maturata anteriormente all'inquadramento ed esplicitamente sancita dalla ricordata legge delega.

In sostanza si consentiva, limitatamente alla prima promozione da conferirsi dopo l'inquadramento, di ridurre di un anno i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII di gruppo A, al IX di gruppo B ed all'XI di gruppo C, e di un anno e mezzo per il conferimento delle promozioni mediante esami.

* * *

Il 18 gennaio 1956, la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava i decreti delegati relativi al personale delle Amministrazioni statali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento dello stesso personale in particolari situazioni, prevede che le promozioni ai gradi VIII, IX e XI sono conferite mediante concorso per esame da bandirsi ogni sei mesi sino a tutto il 1957 per il gruppo A; 1959 per il

gruppo B; 1958 per il gruppo C, purchè nominati in ruolo organico entro il 31 dicembre 1951, e, se successivamente, purchè abbiano maturato l'anzianità prescritta dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, già ricordato.

Poichè l'immissione nei ruoli del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è recente, ne consegue che detto personale non può aspirare per ora a nessun avanzamento, se non si riconoscerà a tutti gli effetti il servizio prestato prima della sistemazione a ruolo.

* * *

All'inconveniente derivante dalla mancata osservanza della norma prevista dall'articolo 2 della legge 2 marzo 1953, n. 429, intende rimediare questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che, assegnato in sede deliberante alla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), viene in Aula in conseguenza del parere contrario della 5^a Commissione (Finanze e tesoro) che si riporta in allegato.

La 10^a Commissione ha quindi esaminato in sede referente questo provvedimento, approvandolo ad unanimità nel testo formulato dalla Camera, affinché si possa dare piena attuazione ad un deliberato del Parlamento al quale, per ragioni che non si conoscono, non ci si era attenuti nella compilazione del testo unico del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In merito poi al parere della 5^a Commissione finanze e tesoro, la 10^a Commissione osserva quanto appresso:

a) non viene indicata la copertura della spesa derivante dalle promozioni, perchè nei bilanci dei Ministeri è sempre prevista la possibilità che tutti i posti dei ruoli siano ricoperti e che le eventuali vacanze siano colmate con promozioni e con concorsi.

Nel caso specifico, lo stanziamento relativo al Capitolo stipendi ed altri assegni al personale di ruolo degli Uffici del lavoro (spese fisse ed obbligatorie: lire 2.450.000.000) pare copra largamente le eventuali spese derivanti da promozioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Il principio di cui sopra è stato sancito anche dall'articolo 340 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale vengono estese al personale degli Uffici del lavoro le nuove norme sugli scatti di stipendio, senza indicare la copertura della spesa.

È da tener presente, inoltre, che — in base alle norme in vigore — la maggioranza delle promozioni si potrebbe effettuare il 16 maggio 1958;

b) pare ancora alla Commissione che la proposta di legge non deroghi ad alcun principio generale, ma anzi vi si uniformi, sanando situazioni delicate, in considerazione anche del fatto che il personale degli Uffici del lavoro aveva, già prima dell'inquadramento, uno sviluppo di carriera analogo a quello attuale dei ruoli organici, e che per le varie promozioni era richiesta una determinata anzianità di qualifica;

c) circa poi la riserva dei posti in favore dei dipendenti appartenenti alla carriera esecutiva — in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado —, che partecipino ai concorsi interni per la qualifica iniziale della carriera di concetto, sembra non venga a danneggiare i « disoccupati », nè ad instaurare alcun particolare principio, poichè un eguale numero di posti viene a rendersi libero nella carriera esecutiva e la norma stessa è limitata nel tempo e nel numero.

* * *

In considerazione delle ragioni sopra esposte, la 10ª Commissione, a mio mezzo, esorta il Senato ad approvare, senza modifiche, il disegno di legge in esame.

In tal modo si soddisferanno le legittime aspettative di una benemerita categoria di

funzionari, la quale, per la delicatezza delle funzioni che esercita e per i risultati conseguiti nel mondo del lavoro, merita particolare considerazione.

ANGELINI Cesare, *relatore*.

ALLEGATO.

**Parere della 5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)**

Il disegno di legge comporterebbe indiscutibilmente, se approvato, una nuova spesa di cui non è indicata la copertura. Non si può non far presente, inoltre, che con il suddetto disegno di legge si vuol derogare ai principi generali, e a favore di personale che ha appena ottenuto (1955) la sistemazione. È vero che la legge 2 marzo 1953 delegava al Governo di sistemare nei ruoli il personale anzidetto, riconoscendogli l'anzianità, ma il Governo non si è avvalso dei poteri conferitigli e allo stato attuale questa Commissione non ritiene giustificato decampare dalla linea di principio. Così pure, circa la riserva dei posti, si deve osservare che non è ammissibile che si instauri il principio che chi è in servizio deve avere tutti i vantaggi e chi è fuori deve rimanere disoccupato. È interesse dello Stato e della giustizia che non si deroghi al sistema vigente.

Pertanto, sia perchè il disegno di legge non ottempera al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, sia perchè contiene deroghe ai principi generali che regolano le assunzioni e le carriere dei dipendenti pubblici, si esprime parere contrario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'anzianità maturata anteriormente all'inquadramento nella corrispondente qualifica di cui alla tabella C del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, viene riconosciuta come anzianità acquisita nella qualifica d'inquadramento.

È abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianità richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio, di cui agli articoli 341, 368, lettera a), 370, lettera a), e 371, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la metà dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado.